

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE (Approvato dal Comitato Tecnico Organizzativo nella riunione n°02/07 del 09 Maggio 2007, divenuto esecutivo con D.R. n°116/07 del 04 Settembre 2007 e modificato con D.R. n. 201715 del 21.12.2015)

TITOLO PRIMO FUNZIONI ED ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO

Art. 1 Natura e finalità del Dipartimento

Il Dipartimento di Scienze Umane (di seguito denominato Dipartimento) costituisce la struttura di indirizzo, di coordinamento e di raccordo delle attività didattiche e di ricerca dell'Università degli Studi Europea di Roma (di seguito denominata Università), ai sensi dell'art. 20 dello Statuto. Il Dipartimento svolge le proprie attività funzionali, come di seguito individuate, nel rispetto dei criteri dell'interdisciplinarietà e della complementarietà della didattica e della ricerca, salvaguardando le specificità e le metodologie di ogni disciplina. Resta ferma l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore nell'organizzazione della didattica e della ricerca, per quanto attiene sia ai metodi che alle tematiche, fatti salvi i principi ispiratori dell'Università.

Art. 2 Struttura ed Organi del Dipartimento

Alle attività del Dipartimento è preposto il Coordinatore Accademico con compiti di coordinamento, impulso, raccordo, proposta e vigilanza. Le determinazioni concernenti il funzionamento sono adottate dal Consiglio di Dipartimento. È istituita una Segreteria Dipartimentale con funzione ausiliaria per lo svolgimento di tutte le attività dipartimentali. Il Dipartimento è articolato in Centri Dipartimentali, dotati di autonomia organizzativa, ed in Ambiti di Didattica e di Ricerca (di seguito denominati anche "Ambiti"), ai quali afferiscono i Corsi di laurea istituiti ed attivati in conformità con le vigenti norme legislative e statutarie e disciplinati dai relativi regolamenti didattici. Il personale docente è inquadrato nel Dipartimento ed è assegnato all' Ambito in cui si svolgono gli insegnamenti afferenti al settore scientifico-disciplinare di propria competenza.

Art. 3 Funzioni di coordinamento delle attività didattiche

Il Dipartimento promuove e coordina le attività di didattica e di ricerca dell'Università, nonché quelle ad esse complementari, nei settori scientifico-disciplinari cui fanno riferimento i Corsi di studio attivati. Il Dipartimento organizza lo svolgimento dei Corsi di studio attraverso gli Ambiti e i Centri da cui è composto. Oltre ad organizzare i Corsi di laurea afferenti agli Ambiti, secondo le previsioni del Regolamento Didattico di Ateneo, il Dipartimento può istituire ed attivare, attraverso i propri Centri, Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master Universitari di primo e secondo livello, per il conseguimento dei relativi titoli di studio. Il Dipartimento concorre alla elaborazione, all'organizzazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili

professionali di alta specializzazione e di educazione permanente, anche tenendo conto dei rapporti di cooperazione eventualmente stabiliti con altre Istituzioni.

Art. 4 Promozione e coordinamento delle attività di ricerca

Sulla base delle richieste avanzate dai Consigli degli Ambiti e dal Centro Dipartimentale di Formazione Integrata, il Dipartimento elabora e sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione il programma triennale dell'attività di ricerca dell'Università, con la specificazione dei costi previsti e della copertura finanziaria. Il programma contiene anche la proposta di ripartizione delle risorse disponibili, nel rispetto di un piano di priorità che tenga conto della rilevanza e della originalità della ricerca e della sua coerenza con i fini istituzionali e con gli indirizzi culturali dell'Università. Il programma è soggetto a revisione annuale, onde adeguarlo alle mutate esigenze e disponibilità finanziarie. Al fine di promuovere l'attività scientifica e di attuare specifici programmi di lavoro, possono essere avviati Progetti di Ricerca e Alta Formazione. Al Dipartimento è affidata l'esecuzione delle attività di consulenza e di ricerca previste da contratti o convenzioni stipulate dall'Università con Enti ed Istituzioni pubblici e privati.

Art. 5 Ricognizione delle attività di didattica e di ricerca

Il Dipartimento controlla, anche con la collaborazione e in base alle indicazioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo, il fabbisogno delle risorse per le attività di didattica e di ricerca, nonché il fabbisogno del sistema bibliotecario dell'Università di cui all'articolo 30 dello Statuto. Il Dipartimento verifica annualmente lo svolgimento dei Corsi di laurea afferenti ai singoli Ambiti e delle altre attività didattiche istituite al proprio interno. La verifica si basa sulla ricognizione dei dati relativi agli insegnamenti previsti dall'offerta formativa dei Corsi di studio e tiene conto delle attività previste dall'art. 10, quinto comma, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270. Entro il 15 marzo di ogni anno il Dipartimento predispose e sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione una relazione illustrativa sulle attività didattiche concluse o in corso di svolgimento, facendo distinto riferimento ai Corsi di laurea attivati, nonché ai Corsi di specializzazione e di dottorato ed ai Master istituiti. La relazione fornisce analitici e documentati elementi in merito al perseguimento degli obiettivi formativi, al rispetto dei regolamenti didattici, alla regolarità degli insegnamenti, alla frequenza dei Corsi, alla tipologia delle attività complementari espletate dai docenti, alla adeguatezza delle dotazioni strutturali e delle risorse finanziarie impiegate, ai livelli di interesse ed ai gradi di apprendimento manifestati dagli studenti, in rapporto agli standards di formazione prefissati. Con la medesima relazione il Dipartimento verifica lo stato delle ricerche in corso, i livelli e le modalità di utilizzazione delle risorse impegnate, i risultati conseguiti e quelli in corso di acquisizione, e le forme di interazione tra le attività didattiche e scientifiche. Costituisce inoltre oggetto di analisi ogni altra attività di studio e di ricerca espletata dall'Università, quali l'organizzazione di congressi, convegni e conferenze, anche in collaborazione con altre Università o con altre Istituzioni private e pubbliche. Fatta salva la verifica della conformità degli insegnamenti e delle ricerche con i principi ispiratori e le finalità statutarie dell'Università, è garantito il rispetto della libertà di ricerca e insegnamento.

Art. 6 Definizione dei curricula e del calendario accademico

Sulla base delle deliberazioni adottate dai Consigli di Ambito ai sensi dell'art. 12 del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, e dell'art. 10 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Dipartimento definisce, entro il termine del 30 aprile, i curricula dei Corsi di laurea attivati per il successivo anno accademico. I curricula sono approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università entro il mese di maggio e sono inseriti nella banca dati del Ministero dell'Università e della Ricerca a cura del Dipartimento, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del citato d.m. n. 270 del 2004, con le modalità e nei termini previsti dalla apposite istruzioni ministeriali. Entro il 31 maggio di ogni anno il Dipartimento predispone altresì il calendario del successivo anno accademico. L'anno accademico è suddiviso in due periodi semestrali che comprendono un ciclo di lezioni di 14 settimane ciascuno. Il calendario accademico definisce i periodi dedicati alle sessioni degli esami di profitto e della prova finale. Gli esami di profitto si svolgono ordinariamente al di fuori dei periodi di lezione. Sono indette annualmente tre sessioni, di durata non inferiore a quattro settimane ciascuna, dedicate agli esami di profitto. La prima sessione è fissata al termine del primo semestre, la seconda al termine del secondo semestre, e la terza immediatamente prima dell'inizio del nuovo anno accademico. Sono indette annualmente due sessioni per la prova finale, nei periodi primaverile ed autunnale.

Art. 7 Definizione delle dotazioni di personale per l'attivazione dei Corsi

Il Dipartimento verifica annualmente le dotazioni del personale docente dell'Università, in rapporto alle esigenze dei Corsi di studio attivati ed alle disposizioni ministeriali sui requisiti minimi. I risultati della verifica sono comunicati al Consiglio di Amministrazione entro il 15 marzo di ciascun anno con apposita relazione, contenente proposte operative sulle forme di copertura degli insegnamenti, nel rispetto della normativa vigente e dei criteri della economicità e della efficienza. Le proposte dovranno tener conto delle richieste formulate dai Consigli di Ambito e dai Centri dipartimentali e delle analisi dei Nuclei di Valutazione di ciascuna struttura, e dovranno assicurare il rispetto del diritto dei docenti di ruolo agli insegnamenti di titolarità.

Art. 8 Verifica e determinazione delle disponibilità logistiche

Il Dipartimento verifica annualmente l'adeguatezza delle dotazioni logistiche e strutturali a disposizione per lo svolgimento dei Corsi di studio e delle attività connesse, con specifico riferimento alle disponibilità di aule didattiche, di laboratori, di sistemi audiovisivi e multimediali, di biblioteche, di sale di riunione, studio e ricerca, di locali ed aree per le attività culturali ed il tempo libero, e di ogni altro strumento e sussidio utile per il migliore svolgimento delle attività accademiche. L'esito della verifica è comunicata al Consiglio di Amministrazione con apposita relazione da inviare entro il 15 marzo di ciascun anno, con le opportune proposte di adeguamento o di miglioramento. La relazione dovrà tenere conto delle indicazioni fornite dai Consigli di Ambito,

dai Consigli di Corsi di studio e dai Centri Dipartimentali, nonché delle analisi dei Nuclei di valutazione di ciascuna struttura dell'Ateneo.

Art. 9 Redazione della Guida dello studente e dell'ordine degli studi

Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Dipartimento predispone, entro il mese di maggio di ciascun anno, la Guida dello Studente, contenente l'ordine degli studi, per il successivo anno accademico. La Guida è pubblicata dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 Proposte di sviluppo dell'Università

Il Dipartimento formula annualmente al Consiglio di Amministrazione le opportune proposte di sviluppo dell'Università, da attuare mediante l'istituzione di nuovi Ambiti o di nuovi Corsi di studio, la soppressione degli Ambiti esistenti, o la disattivazione o trasformazione dei Corsi già istituiti. Può altresì proporre l'istituzione di nuovi Dipartimenti per il coordinamento ed il raccordo delle attività di didattica e di ricerca di più Ambiti aventi caratteri di omogeneità. Le proposte di sviluppo dovranno tener conto dei risultati già conseguiti, delle esigenze di consolidamento delle attività esistenti, della coerenza delle nuove attività con il complessivo progetto educativo e culturale dell'Università, delle disponibilità di risorse finanziarie e di strutture logistiche, dei prevedibili livelli di domanda e dei possibili sbocchi occupazionali di eventuali nuovi Corsi di studio, valutati anche attraverso apposite indagini di mercato condotte d'intesa con le Associazioni professionali e le Organizzazioni di categoria operanti nei settori interessati. Può essere proposta anche la istituzione di Corsi di studio e di attività di ricerca in collaborazione tra più Ambiti. In questo caso, dovrà essere prevista la costituzione di appositi organismi per la gestione dell'attività comune, con la rappresentanza di tutte le strutture partecipanti al programma. Il Dipartimento propone inoltre ogni altra modifica statutaria e regolamentare che si rendesse necessaria per garantire la migliore funzionalità delle attività svolte dall'Università e la loro maggiore aderenza ai suoi fini istituzionali, alle variazioni della normativa vigente ed alle esigenze espresse dal mondo accademico, professionale e dell'impresa. Le proposte previste dal presente articolo sono formulate mediante uno specifico documento di programmazione e di sviluppo delle attività di didattica e di ricerca, tenendo conto delle indicazioni fornite dai Consigli di Ambito e dai Centri Dipartimentali. Tale documento è sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione per i rispettivi adempimenti entro il 31 ottobre di ogni anno. Nello stesso documento il Consiglio di Dipartimento sottopone al Consiglio di Amministrazione una specifica proposta di ripartizione delle risorse per la didattica e la ricerca, tenendo conto delle indicazioni fornite dai Consigli di Ambito e dalle altre strutture dell'Università.

Art. 11 Convenzioni con altre Università e con altre Istituzioni private e pubbliche

Per lo svolgimento dei Corsi di studio e delle attività scientifiche dell'Università, il Dipartimento promuove la collaborazione con altre Università italiane e straniere e con altre Istituzioni private e pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con

facoltà di costituire consorzi, anche di diritto privato, e di stipulare apposite convenzioni. A tal fine, il Dipartimento tiene in speciale considerazione le relazioni accademiche, scientifiche e culturali con le altre Università istituite dall'Ente Promotore e con altre Università di analoga ispirazione cattolica. Le intese inter-universitarie, stipulate nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del Regolamento Didattico di Ateneo, possono prevedere l'istituzione di corsi comuni ed il rilascio di titoli congiunti, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270. Possono essere istituite altresì forme di integrazione e collaborazione didattica, sotto forma di mutuaione di insegnamenti, di riconoscimento reciproco di crediti formativi universitari e di adozione di iniziative comuni nell'ambito dell'orientamento, dell'uso di tecnologie e di insegnamento a distanza. Al fine di cooperare nella ricerca scientifica, il Dipartimento favorisce l'istituzione di specifici centri inter-universitari, la redazione di progetti comuni, la partecipazione congiunta a programmi internazionali, nonché l'acquisto e la gestione congiunta di attrezzature e dotazioni tecniche e di strutture organizzative. Il Dipartimento adotta le iniziative opportune per la partecipazione ai programmi di mobilità degli studenti promossi dall'Unione Europea attraverso appositi accordi internazionali e per la partecipazione alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, enti locali ed istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato; promuove la stipula di contratti e convenzioni con enti privati e pubblici per la realizzazione di specifici programmi di studio e di ricerca, nelle materie che costituiscono oggetto dei corsi attivati; provvede all'esecuzione dei contratti e delle convenzioni stipulate attraverso docenti e ricercatori opportunamente incaricati. Gli incarichi per l'esecuzione dei contratti e delle convenzioni previsti dal comma precedente definiscono anche le condizioni economiche delle relative prestazioni professionali.

TITOLO SECONDO ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Art. 12 Il Coordinatore accademico

Per l'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio del Dipartimento si avvale di un Coordinatore accademico, al quale spettano compiti di coordinamento, impulso, raccordo, proposta e vigilanza. Il Coordinatore accademico opera in esecuzione delle delibere adottate dagli Organi centrali dell'Università e delle direttive del Rettore e del Pro-Rettore, d'intesa con i Coordinatori degli Ambiti, dei Corsi di studio e con i coordinatori dei Centri Dipartimentali. In particolare, il Coordinatore cura i rapporti con la Pubblica Amministrazione attinenti all'istituzione ed all'attivazione dei Corsi di studio; garantisce l'inserimento dei dati relativi alle attività accademiche nei sistemi informativi all'uopo predisposti; sovrintende al regolare svolgimento delle attività accademiche, comprese le prove di esame, assicurando il raggiungimento degli obiettivi prefissati; predispone il controllo della frequenza degli studenti; fatte salve le competenze dei Nuclei di valutazione, valuta le attività svolte e ne riferisce al Rettore, al Consiglio di Amministrazione ed all'Ente promotore; sovrintende all'elaborazione dei programmi di ricerca e di sviluppo dell'Università ed alla stipula delle convenzioni con altre Università ed altre Istituzioni private e pubbliche; predispone le relazioni di competenza del Dipartimento; sollecita l'adozione delle delibere dei Consigli di Dipartimento, di Ambito e di Corso di laurea da adottare entro termini

prestabiliti; rileva, riferendone agli Organi competenti, le problematiche inerenti all'espletamento delle attività di didattica e di ricerca; cura gli adempimenti previsti dal presente Regolamento e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Dipartimento; sulla base delle indicazioni fornite dai Consigli dei Corsi di Laurea, propone gli acquisti del materiale librario, dei programmi informatici e delle dotazioni strutturali richieste per l'ottimale svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nei limiti delle risorse disponibili; cura la pubblicazione annuale della Guida dello studente, contenente l'ordine degli studi, e le altre pubblicazioni a carattere scientifico dell'Università, avvalendosi delle apposite strutture amministrative; predispone il piano delle esigenze strutturali per lo svolgimento dell'attività didattica e lo trasmette al Coordinatore amministrativo per gli adempimenti di sua competenza. Il Coordinatore accademico può consultare i registri delle lezioni e delle attività didattiche compilati dai docenti e partecipa alle riunioni del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di Ambito e dei Corsi di laurea, senza diritto di voto.

Art. 13 Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane

Le attività del Dipartimento sono esercitate dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane (di seguito denominato "Consiglio di Dipartimento") costituito ai sensi dell'art. 21 dello Statuto. Tale Consiglio è composto dal Rettore, che lo presiede, e dai Coordinatori degli Ambiti. Sono invitati a partecipare alle riunioni, in relazione alle tematiche di propria competenza e senza diritto di voto, i Coordinatori dei Centri Dipartimentali. Il Consiglio di Dipartimento emana le relazioni ed i documenti previsti dal presente Regolamento entro i termini stabiliti e li inoltra al Consiglio di Amministrazione. Esso adotta inoltre ogni altro provvedimento che si renda necessario per lo svolgimento dei compiti demandati al Dipartimento dal presente Regolamento. Ogni atto e documento emanato dal Consiglio di Dipartimento deve recare la firma del suo Presidente o di un suo delegato, con indicazione, in quest'ultimo caso, degli estremi della relativa delega.

Art. 14 Validità delle riunioni e delle delibere del Consiglio di Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno due volte all'anno, ed in ogni altro caso in cui il Rettore lo ritenga opportuno. Le riunioni sono convocate dal Rettore, il quale ha il compito di predisporre l'ordine del giorno tenendo conto delle istanze degli altri membri del Consiglio stesso. La convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo, anche elettronico. Essa deve pervenire agli interessati almeno sette giorni prima della data della seduta. A tale fine fa fede l'idonea ricevuta di ricevimento del mezzo di comunicazione prescelto. La presenza dei componenti del Consiglio di Dipartimento alle riunioni sana comunque eventuali irregolarità della convocazione. Le riunioni del Consiglio di Dipartimento sono valide se registrano la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti presenti. Le espressioni di voto sono palesi.

Art. 15

Istruttoria delle questioni all'ordine del giorno, approvazione dei verbali ed esecuzione delle delibere

Al fine di consentire l'istruttoria delle questioni sottoposte all'ordine del giorno delle riunioni, gli Organi e le Strutture dell'Università avranno cura di far pervenire alla Segreteria del Dipartimento le pratiche da sottoporre all'esame del Consiglio almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'adunanza. Eventuali pratiche aventi carattere urgente ed eccezionale potranno essere introdotte, in deroga al limite temporale menzionato al precedente comma, solo con autorizzazione del Rettore, nella qualità di Presidente del Consiglio di Dipartimento. Al fine di facilitare la verifica e l'approvazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Dipartimento, la prima bozza di ogni verbale viene preventivamente trasmessa ad ogni componente del Consiglio stesso. Le eventuali osservazioni, precisazioni ed integrazioni, per ogni verbale, dovranno essere trasmesse alla Segreteria del Dipartimento entro 5 giorni dal ricevimento della bozza. Trascorso il termine di 5 giorni di cui al precedente periodo, il verbale si intenderà condiviso dai membri del Consiglio che non avranno fatto pervenire richieste di precisazioni, modifiche o integrazioni. Il verbale, individualmente esaminato, verrà comunque approvato collegialmente nella seduta successiva.

Art. 16 Strutture di supporto del Dipartimento

Il Dipartimento si avvale di un Ufficio di Segreteria. Il Segretario del Dipartimento: a. Invia gli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio e comunica l'ordine del giorno; b. Istruisce le pratiche all'ordine del giorno; c. Redige i verbali delle riunioni; d. Comunica con i mezzi più opportuni i contenuti delle delibere adottate; e. Svolge l'attività esecutiva inerente all'inserimento dell'offerta formativa nella banca dati ministeriale ed alla redazione della Guida dello studente; f. Acquisisce, al termine dell'anno accademico, i registri delle lezioni e delle attività didattiche e ne cura la conservazione; g. Cura l'archiviazione di ogni atto e documento relativo allo svolgimento dei Corsi di studio che si svolgono all'interno del Dipartimento; h. Provvede al Coordinamento delle attività delle Segreterie degli Ambiti; i. Esercita ogni altra attività esecutiva richiesta per il funzionamento del Dipartimento, sulla base di esplicite direttive del Rettore.

TITOLO TERZO FUNZIONI ED ATTIVITA' DEI CENTRI DIPARTIMENTALI

Art. 17

I Centri Dipartimentali

Per lo svolgimento delle attività di carattere generale, riferibili al Dipartimento nel suo complesso, sono istituiti i seguenti Centri Dipartimentali:

- a. Centro Dipartimentale di Formazione integrale;
- b. Centro Dipartimentale di Formazione Post-lauream;
- c. Centro Dipartimentale per la ricerca;

- d. Centro Dipartimentale per le attività informatiche e linguistiche;
- e. Centro Dipartimentale per le Relazioni internazionali;
- f. Centro Dipartimentale Job Placement.

A ciascun Centro Dipartimentale è preposto un coordinatore. I Centri Dipartimentali possono essere suddivisi in unità operative, incaricate dello svolgimento di specifiche funzioni. Tali unità operative agiscono sotto il diretto controllo del coordinatore del Centro Dipartimentale, che si avvale di uno o più collaboratori ad esse adibiti.

Art. 18 Finalità e compiti del Centro Dipartimentale di Formazione integrale

Il Centro Dipartimentale di Formazione integrale promuove e coordina le attività formative che sono specificamente finalizzate alla formazione umana dello studente, quale presupposto fondamentale della sua formazione culturale e professionale. In particolare il Centro: a. propone l'inserimento nei curricula dei Corsi di laurea di insegnamenti, seminari ed altre attività, inerenti alla formazione integrale dello studente; b. coordina lo svolgimento degli insegnamenti e dei seminari inseriti nei curricula di ciascun corso di laurea, comunque denominati, che assumono rilevanza ai fini della formazione integrale; c. programma, organizza e gestisce le attività di tutorato; d. cura la formazione dei formatori; e. programma e gestisce le attività di responsabilità sociale presso organizzazioni del terzo settore, enti pubblici e privati ed imprese; f. programma, organizza e gestisce attività ed iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, editoriali e multimediali per favorire – anche tramite convenzioni - la socializzazione tra gli studenti e la scoperta e la valorizzazione delle loro abilità e talenti. Il Centro Dipartimentale di Formazione integrale predispone annualmente il Programma delle proprie attività e ne cura la pubblicazione, anche mediante inserimento nella Guida dello Studente. Al termine di ogni anno accademico presenta al Consiglio di amministrazione, per il tramite del Senato Accademico, una relazione sull'attività svolta informando sui risultati raggiunti e proponendo le eventuali modifiche del programma di formazione integrale per l'anno accademico successivo. Il Centro Dipartimentale segnala altresì periodicamente ai competenti Organi amministrativi le esigenze strutturali per il migliore svolgimento della propria attività. Le attività del Centro di Formazione integrale sono svolte nel rispetto dei successivi artt. 19, 20, 21 e 22.

Art. 19 Attività di coordinamento degli insegnamenti e dei seminari di formazione integrale

Gli insegnamenti ed i seminari relativi alla formazione integrale della persona sono parte integrante a tutti gli effetti dei curricula dei relativi Corsi di laurea. Nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, il responsabile del Centro Dipartimentale verifica la coerenza dei programmi di studio con le finalità di formazione integrale dell'Università.

Art. 20 Tutorato e formazione dei formatori

Le attività di tutorato sono finalizzate a favorire la piena partecipazione dello studente al progetto formativo ed alla vita dell'Università; ad offrirgli assistenza ed orientamento negli studi; ad

ottimizzare il suo rendimento accademico; a supportare la propria maturazione personale; ad aiutarlo ad orientarsi verso i futuri sbocchi professionali; a prepararsi adeguatamente alle future responsabilità nel mondo del lavoro. Sentiti i Consigli dei Corsi di laurea, il Centro Dipartimentale di Formazione integrale predispone, per ogni anno accademico, il programma delle attività di tutorato. Il programma definisce le finalità specifiche e le modalità organizzative ed attuative del tutorato. In particolare esso determina: a. il rapporto ottimale tra studenti e tutor; b. i criteri di designazione dei tutor, selezionandoli tra docenti, personale e collaboratori dell'Università; c. le modalità di assegnazione di ciascuno studente al proprio tutor; d. le modalità di espletamento delle funzioni di tutorato, che dovranno comprendere periodici colloqui con gli studenti assistiti; e. il programma degli eventi riservati o estesi alle famiglie degli studenti. Il Centro di formazione integrale organizza inoltre incontri periodici con i docenti ed i tutor nell'ambito del programma di formazione dei formatori.

Art. 21 Attività di responsabilità sociale

Il Centro Dipartimentale di Formazione integrale, sentiti anche i Consigli dei Corsi di laurea, predispone per ogni anno accademico il programma delle attività di responsabilità sociale previste dall'art. 18 lettera e) del presente Regolamento. Il programma delle attività di responsabilità sociale: a. è informato ai principi della dottrina sociale della Chiesa; b. specifica i contenuti di ciascuna attività, individuando l'ente, l'organizzazione no profit o l'impresa presso la quale si svolge; c. fornisce gli elementi utili per orientare le scelte degli studenti in relazione ai propri specifici interessi ed obiettivi; d. specifica le modalità di iscrizione e di svolgimento di ciascuna attività, designa la persona incaricata della sua attuazione, definisce l'impegno richiesto allo studente ed i crediti formativi universitari attribuiti all'attività. Il programma tiene conto delle proposte avanzate e delle iniziative assunte dai docenti, dagli studenti e dai collaboratori dell'Università. Ai fini della definizione del programma il Centro Dipartimentale di Formazione Integrale effettua una ricognizione permanente delle risorse presenti sul territorio per attività di responsabilità sociale e propone la stipula delle opportune convenzioni con le organizzazioni no profit, gli enti e le imprese interessate.

Art. 22 Attività extra curricolari

Il Centro Dipartimentale di Formazione Integrale, sentiti anche i Consigli dei Corsi di laurea, predispone per ogni anno accademico un programma di attività sociali, culturali, artistiche, sportive, turistiche, ricreative, editoriali, multimediali e simili allo scopo di: a. favorire la vita di relazione degli studenti e lo spirito di solidarietà verso gli altri; b. stimolare la vivacità intellettuale, gli interessi personali e le inclinazioni degli studenti; c. valorizzare il tempo libero; d. promuovere il benessere psico-fisico, anche attraverso l'attività sportiva; incoraggiare l'associazionismo con il fine di costituire una comunità giovanile aperta e dinamica; e. recuperare l'identità originaria dell'università, come comunità di studio e di ricerca. Il programma può essere variato ed integrato nel corso dell'anno accademico e può includere, tra l'altro: a. laboratori teatrali, musicali, radiotelevisivi, fotografici cinematografici, letterari, artistici e simili, che valorizzino le capacità espressive e gli interessi culturali degli studenti; b. laboratori di giornalismo periodico e radiotelevisivo, finalizzati anche all'edizione di testate giornalistiche; c. corsi, seminari, conferenze,

convegni e congressi; d. incontri con eminenti personalità del mondo della cultura, della politica, della scienza, dell'economia, dello spettacolo e delle religioni per la comunicazione di esperienze umane, professionali ed artistiche di particolare rilevanza formativa; e. viaggi di istruzione e visite guidate a località di interesse culturale, storico-artistico o religioso, ovvero ad aziende, giornali, emittenti radio-televisive, società sportive e simili; f. cineforum; g. manifestazioni sportive e tornei ricreativi. Il programma tiene conto delle proposte dei docenti, degli studenti e dei collaboratori dell'Università. Il Centro Dipartimentale di Formazione Integrale promuove la costituzione del gruppo sportivo dell'Università e delle squadre rappresentative, e ne gestisce le attività. Promuove inoltre la stipula di opportune convenzioni per lo svolgimento delle attività extra curriculari.

Art. 23 Centro Dipartimentale per la Ricerca

Il Centro Dipartimentale per la Ricerca cura i servizi necessari per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca del Dipartimento. Sulla base delle indicazioni fornite e delle richieste avanzate dai Consigli dei Corsi di laurea e dai coordinatori degli altri Centri dipartimentali, il Centro predispone il programma triennale di ricerca e provvede alla sua revisione annuale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento. Nell'ambito del programma sono definiti in particolare i Progetti di Ricerca e Alta Formazione che l'Università intende promuovere. Il Centro Dipartimentale per la Ricerca provvede inoltre a. ad acquisire i bandi ed i programmi delle attività di ricerca a cui l'Università può contribuire; b. ad informare i Coordinatori dei Corsi di laurea dei finanziamenti disponibili per la ricerca; c. a fornire ai docenti l'ausilio necessario per la predisposizione dei progetti; d. a curare l'istruttoria delle pratiche per l'acquisizione dei finanziamenti disponibili; e. a curare la pubblicazione delle opere del personale docente e dei ricercatori dell'Università; f. a fornire assistenza di carattere tecnico per l'organizzazione e lo svolgimento di congressi, conferenze, convegni e seminari di rilevanza scientifica; g. a predisporre convenzioni da stipulare con Università, Enti privati e pubblici ed Istituti di ricerca per lo svolgimento di attività comuni. Il Centro Dipartimentale per la Ricerca provvede altresì alle funzioni inerenti allo svolgimento dei Dottorati di ricerca istituiti dall'Università, ai sensi dell'art. 4 della l.3 luglio 1998, n. 210, e dell'art. 6, commi 5 e 6, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270. Il Centro provvede infine alle attività relative all'esecuzione dei contratti di consulenza e di ricerca stipulati dall'Università ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del presente Regolamento. Il funzionamento del Centro Dipartimentale per la Ricerca è disciplinato da uno specifico regolamento, che definisce i propri organi, le procedure di formazione e di approvazione dei programmi e dei progetti, e le modalità di ripartizione dei fondi per la loro attuazione.

Art. 24 Funzioni di coordinamento per la formazione post laurea

All'interno del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università Europea di Roma è istituito il Centro Dipartimentale post-laurea. Il Centro cura l'organizzazione e la gestione dei Master e dei Corsi di specializzazione promossi dall'Università Europea di Roma, compresi quelli in teledidattica e di formazione a distanza, provvedendo al coordinamento ed alla supervisione di tutte le attività di carattere giuridico, accademico ed economico ad essi inerenti. Il Centro può altresì promuovere la stipula di convenzioni con altre Università e con Enti di Studio e di Ricerca per l'organizzazione di attività post-laurea comuni. I Master ed i corsi di specializzazione si rivolgono sia ai giovani laureati

che ai professionisti già inseriti nel mondo del lavoro che intendano raggiungere un' eccellente preparazione professionale, anche in contesti internazionali, unitamente ad una solida base etica. La loro organizzazione e la loro gestione si svolge in cooperazione con il mondo delle imprese e delle professioni ed assicura lo svolgimento di qualificate esperienze di lavoro attraverso stages e tirocini. In particolare il Centro Dipartimentale: a) acquisisce, verifica e rielabora il curriculum ed il programma di ogni singolo Master, predisposti dai soggetti promotori; b) predispone il regolamento dei Master, contenente l'indicazione delle modalità e dei requisiti di ammissione, del periodo di svolgimento, degli obiettivi, delle forme di svolgimento delle attività formative, degli obblighi di frequenza, l'oggetto della prova finale, delle modalità di svolgimento degli esami e della prova finale e del titolo di studio rilasciato; c) predispone il bilancio preventivo dei Master, d'intesa con il Coordinatore Amministrativo; d) acquisisce i pareri richiesti e sottopone al Consiglio di Amministrazione, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma dei Master per il successivo anno accademico, ai fini della sua approvazione; e) su indicazione del soggetto promotore e previo consenso del Rettore, propone al Consiglio di Amministrazione l'elenco dei docenti di ciascun Master; f) predispone il prospetto delle lezioni, con l'indicazione dei docenti, delle ore di insegnamento e dei settori scientifico-disciplinari di riferimento; sovrintende alle attività di promozione dei Master; g) sovrintende alle attività di promozione dei Master; h) cura le relazioni per l'acquisizione di eventuali finanziamenti; i) sovrintende al regolare svolgimento del corso ed agli incumbenti relativi allo svolgimento degli esami e della prova finale. Il Centro provvede in senso analogo in relazione ai Corsi di specializzazione organizzati dall'Università. La istituzione, l'attivazione e lo svolgimento dei Master di primo e di secondo livello e dei Corsi di specializzazione sono disciplinati da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione su parere del Senato accademico ed emanato con decreto rettorale. In mancanza di diverse disposizioni, tale Regolamento è applicabile anche per i Corsi di specializzazione. Analoghe funzioni possono essere svolte direttamente dal Dipartimento di Scienze Umane.

Art. 25 Il Centro Dipartimentale per le attività informatiche e linguistiche

Il Centro Dipartimentale per le attività informatiche e linguistiche organizza e gestisce le attività formative, non ricomprese tra quelle di base, caratterizzanti, affini o integrative previste dal regolamento dei Corsi di studi, dirette alla conoscenza delle lingue straniere (con particolare riferimento a quelle dei Paesi aderenti alla Comunità Europea) ed alla acquisizione di capacità ed abilità nell'uso dei computer e degli strumenti multimediali. Il Centro, che è dotato di autonomia organizzativa, opera in base ai programmi elaborati ed alle esigenze espresse dai Consigli dei Corsi di laurea in base ai propri ordinamenti didattici.

Art. 26 Il Centro Dipartimentale per le relazioni internazionali

Il Centro Dipartimentale per le relazioni internazionali cura i rapporti tra l'Università Europea di Roma e le altre Università gestite dall'Ente promotore, favorendo interscambi culturali, stages, mutazioni di insegnamenti e di docenti, programmi comuni di ricerca, organizzazione di convegni e manifestazioni analoghe. Il Centro promuove inoltre la partecipazione dell'Università a programmi di mobilità internazionale, organizzando periodi di studio presso Università straniere da parte degli studenti, validi per l'acquisizione di crediti formativi. Esso cura altresì le relazioni internazionali per

consentire ai docenti ed ai ricercatori di svolgere all'estero, presso Università ed Istituti Superiori di Ricerca, attività didattiche e scientifiche. Le attività di ricerca all'estero sono promosse anche a favore dei dottorandi. Il Centro si occupa inoltre di ospitare presso l'Università docenti, ricercatori e studenti stranieri, con particolare riferimento a quelli provenienti dalle Università della stessa rete, per consentire loro lo svolgimento di analoghe attività di studio e di ricerca.

Art. 27 Il Centro Dipartimentale Job Placement

Il Centro Dipartimentale Job Placement provvede alle relazioni tra l'Università ed il mondo del lavoro e delle professioni. In particolare, esso: a. verifica le condizioni dell'occupazione nella società, con particolare riferimento ai settori dell'occupazione giovanile e della prima occupazione; analizza le esigenze di formazione di specifiche professionalità nel mondo delle imprese e nella società civile; esamina le tendenze del mercato del lavoro e delle professioni, al fine di valutare la congruenza dei Corsi di studio offerti dall'Università rispetto alle prospettive occupazionali degli studenti dopo il conseguimento della laurea; b. sulla base di opportune intese con i rappresentanti delle categorie o delle imprese interessate, propone l'istituzione di nuovi Corsi di laurea, di Masters o di Corsi di perfezionamento in rapporto alle esigenze ed alle offerte del mondo del lavoro e delle professioni; c. propone la stipula di convenzioni con le rappresentanze di specifiche categorie professionali per consentire agli aderenti l'acquisizione del titolo di studio, con il riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti per pregresse esperienze di studio o di lavoro; d. organizza e gestisce stages formativi ed attività di tirocinio professionale presso imprese private e pubbliche, con specifico riferimento ai singoli Corsi di laurea organizzati dall'Università; e. orienta gli studenti verso esperienze professionali conformi alle proprie aspirazioni ed attitudini, fornisce loro utili indicazioni sulle offerte di lavoro ad essi destinate, e favorisce l'avviamento dei laureati nel mondo del lavoro e delle professioni; f. nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali, fornisce informazioni alle aziende, agli studi professionali, alle istituzioni ed alle organizzazioni pubbliche e private sulla qualità degli studenti laureati presso l'Università.

TITOLO QUARTO GLI AMBITI DI DIDATTICA E DI RICERCA

Art. 28 Gli Ambiti di Didattica e di Ricerca

In conformità con le previsioni dell'art. 20 dello Statuto e dell'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, approvati con d.m. 4 maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2005, i Corsi di laurea si svolgono nei seguenti Ambiti di Didattica e di Ricerca, istituiti all'interno del Dipartimento: a. Ambito di Filosofia; b. Ambito di Giurisprudenza; c. Ambito di Psicologia; d. Ambito di Storia; e. Ambito di Economia. Agli Ambiti di Didattica e di Ricerca afferiscono i Corsi di laurea istituiti in base al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché gli altri Corsi di studio ad essi specificamente demandati secondo le norme regolamentari vigenti e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione. La partecipazione all'organizzazione ed alla gestione di corsi di studio inter-universitari, unitamente ad altre Università italiane ed estere, e

l'organizzazione di corsi di studio inter-ambito, sono disciplinata dalle convenzioni e dai regolamenti previsti dall'art. 3, terzo comma, e 5, terzo comma, del presente Regolamento.

Art. 29 I Coordinatori degli Ambiti di Didattica e di Ricerca

Agli Ambiti di Didattica e di Ricerca è preposto un Coordinatore, che presiede il Consiglio dell'Ambito. Il Coordinatore è designato dal Consiglio di Amministrazione tra i docenti dei Corsi di studio che afferiscono all'Ambito. La nomina può essere revocata dallo stesso Consiglio di Amministrazione, che provvede contestualmente alla designazione di altro Coordinatore. Il Coordinatore assicura il corretto svolgimento delle attività amministrative rimesse al Consiglio, vigila sul corretto svolgimento delle attività didattiche e di ricerca afferenti all'Ambito e cura i rapporti con il Dipartimento e con gli altri Organi dell'Università. In particolare il Coordinatore: a. Convoca il Consiglio di Ambito e predispone l'ordine del giorno delle riunioni; b. Presiede le riunioni del Consiglio, con diritto di voto, e sottoscrive il relativo verbale; c. Dà esecuzione alle delibere del Consiglio; d. Sovrintende al funzionamento dell'Ufficio di Segreteria; e. Rappresenta l'Ambito nei rapporti esterni e nei rapporti con gli altri Organi dell'Università; f. Riferisce al Rettore ed al coordinatore accademico le problematiche attinenti allo svolgimento dei corsi di studio afferenti all'Ambito; g. Formula proposte per lo sviluppo delle attività didattica e di ricerca afferenti all'Ambito; h. Assicura la correlazione tra le attività didattiche e di ricerca all'interno dell'Ambito.

Art. 30 Consigli degli Ambiti di Didattica e di Ricerca

Per ciascun Ambito è istituito il Consiglio dell'Ambito di Didattica e di Ricerca. Il Consiglio è costituito dai docenti titolari degli insegnamenti compresi nell'offerta formativa dei Corsi di laurea afferenti all'Ambito. I Coordinatori dei Centri dipartimentali partecipano alle riunioni senza diritto di voto. Le convenzioni ed i regolamenti che dovessero prevedere l'istituzione di corsi di studio interuniversitari o inter-ambito disciplinano la istituzione di un Consiglio dei relativi corsi di studio, con la partecipazione dei docenti titolari dei relativi insegnamenti, e ne disciplinano le funzioni e le attività in coerenza con le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Didattico di Ateneo e del presente Regolamento.

Art. 31 Funzioni dei Consigli di Ambito di Didattica e di Ricerca

I Consigli di Ambito dirigono l'attività di ricerca programmata all'interno dell'Ambito, favoriscono il raggiungimento degli obiettivi, in conformità con le linee e le strategie di ricerca indicate dal Consiglio di Amministrazione, e valutano i risultati conseguiti. Essi assicurano inoltre l'ottimale impiego delle risorse destinate alle attività didattiche inerenti ai corsi di studio che afferiscono all'Ambito. A tal fine, formulano al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Consiglio di Dipartimento, osservazioni e proposte sulle differenziazioni e sulle specificità dei Corsi di laurea afferenti all'Ambito, sulla istituzione di nuovi corsi di studio e sulla modifica o soppressione di quelli attivati all'interno di esso, sullo svolgimento di attività formative comuni ai diversi corsi di studio. Formulano proposte al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Consiglio di Dipartimento e sentiti i Consigli dei Corsi di laurea interessati, sulla copertura dei posti di

insegnamento mediante indizione di concorsi a cattedra, chiamata di docenti, trasferimenti da altre Università, attribuzione di supplenze, affidamenti ed incarichi di docenza e di altre attività formative, anche a contratto. I Consigli di Ambito assumono inoltre le funzioni dei Consigli dei Corsi di laurea per quanto attiene alle attività formative comuni, comprese quelle relative alla determinazione degli obiettivi, degli orari delle lezioni e della data degli esami.

Art. 32 Consigli dei Corsi di laurea e di altri Corsi di studio

Per ciascun corso di laurea afferente agli Ambiti è istituito un Consiglio del Corso di laurea, costituito dai docenti titolari degli insegnamenti compresi nell'offerta formativa. I Coordinatori dei Centri dipartimentali partecipano alle riunioni senza diritto di voto. Il Consiglio è presieduto da un Coordinatore del corso di laurea, designato dal Consiglio di Amministrazione. Il Coordinatore del corso di laurea: a. Convoca il Consiglio del Corso e predispone l'ordine del giorno delle riunioni; b. Presiede le riunioni del Consiglio e sottoscrive il relativo verbale; c. Dà esecuzione alle delibere del Consiglio; d. Vigila sullo svolgimento delle attività didattiche afferenti al corso, verificando il puntuale svolgimento delle lezioni e la proficuità della frequenza degli studenti; e. Promuove lo svolgimento di attività sussidiarie alle lezioni, quali esercitazioni e seminari, e di altre attività accademiche, quali conferenze, convegni e dibattiti; f. Provvede alla assegnazione della prova che costituirà oggetto della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; D'intesa con il Coordinatore del Centro dipartimentale di Formazione integrale, il Coordinatore del Corso di laurea provvede inoltre a verificare: a. il regolare svolgimento delle attività formative previste dall'art. 10, quinto comma, lett. d) ed e), del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270; b. il regolare espletamento delle funzioni di tutorato e dei servizi di ricevimento degli studenti; Per l'esercizio delle sue funzioni il coordinatore è coadiuvato da un collaboratore designato dal Consiglio di Amministrazione tra i docenti ed i collaboratori del corso di laurea. Il Consiglio del Corso di laurea sovrintende all'esercizio delle attività didattiche inerenti ai corsi di studio che afferiscono al corso. In particolare, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento del corso di laurea, il Consiglio: a. Propone al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Consiglio di Dipartimento, le modifiche all'offerta formativa relativa al corso di studio; b. Valuta l'attività di didattica svolta all'interno del corso; c. Nel rispetto del calendario accademico, definisce il programma delle lezioni e fissa le date degli esami; d. Definisce le modalità di svolgimento delle attività riservate agli studenti a tempo parziale e delle attività integrative propedeutiche riservate agli studenti ammessi con debiti formativi; e. Adotta i provvedimenti relativi all'apprendimento delle lingue straniere; f. Definisce l'oggetto delle attività a scelta dello studente e attribuisce i relativi crediti; g. Approva i piani di studio individuali eventualmente presentati dagli studenti; h. Sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo di carattere generale, adotta i provvedimenti relativi al riconoscimento dei crediti pregressi e di quelli acquisiti presso altre Università. i. Formula il programma delle attività formative previste dall'art. 10, quinto comma, lett. d) ed e), del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, tenendo conto delle proposte e del programma delle attività formulate dal Centro dipartimentale di Formazione integrale; Qualora nell'Ambito sia attivato un solo corso di laurea, le funzioni del Consiglio del Corso di laurea sono esercitate dal Consiglio di Ambito. I regolamenti attuativi di altri corsi di studio afferenti all'Ambito - quali scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e Masters di primo o di secondo livello - possono prevedere l'istituzione di specifici Consigli del corso di studio e disciplinarne i compiti ed il funzionamento.

Art. 33 Strutture di supporto degli Ambiti

Ciascun Ambito si avvale di un Ufficio di Segreteria. Il Segretario dell'Ambito: a. Invia gli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Ambito e dei Consigli di corso di studio afferenti all'Ambito e comunica l'ordine del giorno; b. Redige i verbali delle riunioni; c. Comunica il contenuto delle delibere adottate; d. Pubblica tutte le notizie utili attinenti allo svolgimento delle attività didattiche, comprese quelle relative al programma delle lezioni ed alle date degli esami; e. Redige l'elenco degli studenti ammessi agli esami, dopo aver verificato il possesso dei requisiti prescritti; f. Informa il Centro dipartimentale di Formazione integrale di tutte le attività che possono influire sul servizio di tutorato; g. Acquisisce i verbali degli esami e le relazioni degli incaricati delle altre attività formative e li trasmette alla Segreteria Generale che provvede alla loro archiviazione, dopo la debita attribuzione dei crediti e l'aggiornamento dei fascicoli personali degli studenti; h. Al termine dell'anno accademico acquisisce dai docenti i registri delle lezioni e delle attività didattiche e li trasmette alla Segreteria del Dipartimento per l'archiviazione; i. Esercita ogni altra attività esecutiva richiesta per il funzionamento dell'Ambito, sulla base di esplicite direttive del coordinatore.

TITOLO QUINTO

Art. 34 Disposizione transitoria

Fino al momento di costituzione del Consiglio del Dipartimento di Didattica e di Ricerca e dei Consigli di Ambito e di Corso di studio, tutte le funzioni ad essi attribuite dal presente Regolamento sono esercitate dal Comitato Ordinatore previsto dall'art. 33, primo comma, dello Statuto. Tutte le funzioni di supporto del Comitato Ordinatore sono svolte dalla Segreteria Generale. Fino al momento di costituzione delle Segreterie degli Ambiti, le relative funzioni sono svolte dalla Segreteria del Dipartimento.